



## COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**DEL 09/03/2011 N° 23**

**OGGETTO: TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.**

L'anno **duemilaundici** addì **nove** del mese di **marzo**, alle ore **13:30** nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** che il **Sindaco** riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 28.03.2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 12.04.2011.

Vallecrosia, li 28.03.2011

Il Segretario Generale  
- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -



ASSESSORI	Presenti	Assenti	Estremi di esecutività
CROESE Dott. SILVANO	==	Si	
BIASI Geom. ARMANDO	Si	==	
TURONE Geom. TEODORO	Si	==	
BALBIS GRAZIANO	==	Si	
PERETTI GIANFRANCO	Si	==	
RONDELLI LUCIANA	Si	==	
	4	2	

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO.

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO Vice - Sindaco – assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

**OGGETTO:** Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani – rideterminazione delle tariffe.

## LA GIUNTA COMUNALE

premessi che:

- l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006 (Finanziaria 2007): "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*";
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 prevede che il bilancio di previsione debba essere deliberato entro il 31 dicembre per l'anno successivo;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2011;

richiamato:

- il decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n° 10 del 30/03/2009;

tenuto conto che:

- la T.A.R.S.U., da corrispondere per anno solare, è determinata in base alla tariffa per unità di superficie imponibile stabilita per ciascuna categoria e sottocategoria omogenea di utenti, come definite nel Regolamento comunale;
- il gettito complessivo della tassa è destinato alla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed equiparati;
- l'articolo 61 del decreto legislativo n. 507/1993 definisce le modalità di determinazione del costo del servizio e del grado di copertura dello stesso attraverso il gettito della tassa;
- peraltro, in deroga a quanto stabilito dal comma 3-bis del suddetto articolo 61, l'articolo 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevede che per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani e l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001 n. 26, estende l'applicabilità di tale disposizione anche agli anni successivi;
- a norma dell'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993, il Comune determina le tariffe per ciascuna categoria e sottocategoria omogenea di utenti sulla base del grado di copertura dei costi del servizio prescelto entro i limiti di legge;



dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 507/1993 e dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, in caso di mancata deliberazione di nuove tariffe entro i termini di legge si intendono prorogate le tariffe già vigenti;
- ai sensi del comma 30 dell'art.77 bis del DL 112/2008 convertito nella legge 133/2008, è prevista la sospensione fino al 2011, del potere degli EE.LL di deliberare aumenti di tributi, addizionali e aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU;

visto che:

- per quanto riguarda il costo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, l'Ufficio Ambiente dell'Ente prevede un cospicuo aumento di spesa a carico del bilancio 2011;
- in virtù del recupero evasione in corso di conclusione (fondato sul capillare censimento immobiliare di tutto il territorio comunale), l'ufficio tributi prevede per il 2011 un aumento di entrata TARSU dovuto al recupero di base imponibile;

considerato che:

- l'incremento della base imponibile derivante dal recupero di evasione tributaria non è sufficiente, da solo, a contenere il cospicuo aumento dei costi del servizio;
- in mancanza di un aumento del livello tariffario, si ridurrebbe sensibilmente il grado di copertura del costo del servizio;

preso atto che:

- l'art. 5 del D.L. 208/2008, convertito dalla L. 27.02.2009 n. 13, come successivamente modificato, sposta in avanti il termine di cui all'art. 1, comma 184, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, per cui nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni (Codice ambientale – passaggio alla tariffa integrata ambientale), il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2007, resta invariato anche per gli anni successivi, data l'impossibilità operativa di gestire nella medesima annualità due entrate differenti per la stessa fattispecie (gestione rifiuti);
- la Corte Costituzionale, con sentenza n° 238/2009, dichiarando la natura tributaria della Tariffa d'Igiene Ambientale, ha formulato una serie di osservazioni sulle modalità di applicazione del prelievo, che dovranno essere risolte con previsioni legislative (disciplina delle sanzioni, rapporti tra Comune e gestore del servizio, ecc. ecc.);
- in attesa dell'imminente passaggio da Tassa a tariffa ed in regime transitorio i Comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio;

ritenuto che, alla luce di quanto esposto, si debba procedere per l'anno 2011 all'aggiornamento delle tariffe relative alla TA.R.S.U., prevedendone un aumento del 18% circa;

attesa la competenza della Giunta Comunale in merito all'adozione del presente atto, ciò in relazione al combinato disposto degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000 (con particolare riferimento all'art. 42, lettera f) del D. Lgs. 267/2000 che, in via residuale, assegna alla giunta la competenza per la determinazione delle aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi);


visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000;



## DELIBERA

- 1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (di cui alle categorie indicate nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni) nella misura determinata nella tabella allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere, ai sensi dell'articolo 69, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, la deliberazione, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze;
- 3) di dare atto che le tariffe di cui alla presente deliberazione hanno decorrenza dal 01/01/2011, ai sensi della vigente normativa.

**Il Vice Sindaco**  
**- geom. Biasi Armando -**



**Il Segretario Comunale**  
**- dott. Citino Zucco Francesco -**





---

**Allegato alla Deliberazione**

**della Giunta Comunale n° 23 del 09/03/2011:**

Classi di contribuenza come definite da ultimo con  
Deliberazione del Consiglio comunale n° 10 del 30/03/2009.

Categoria		Tariffe (Euro)	Coeff. prod.
A	1	1,562	0,540
A	2	1,562	0,540
B	1	16,874	5,830
C	1	2,895	1,000
C	2	2,895	1,000
C	3	2,895	1,000
C	4	5,790	2,000
C	5	1,562	0,540
D	1	5,386	1,860
D	2	9,554	3,300
E	1	6,948	2,400
E	2	6,948	2,400
E	3	6,948	2,400
E	4	9,149	3,160
E	5	6,948	2,400
E	6	5,675	1,960
E	7	5,675	1,960
E	8	5,675	1,960
E	9	5,675	1,960
E	10	3,357	1,160
E	11	5,675	1,960
E	12	22,039	7,610
E	13	5,675	1,960
F	1	7,838	2,708
F	2	11,804	4,078
F	3	8,366	2,890
F	4	7,615	2,630
F	5	12,607	4,350
F	6	38,221	13,200
F	7	11,466	3,960



PARERE SOTTO IL PROFILO TECNICO

FAVOREVOLE

23

9-3-2011

IL FUNZIONARIO AREA FINANZIARIA  
(Dott. Gianluigi Paolucci)

PARERE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

n. 09-03-2011  
Si esprime parere favorevole  
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Eag. Giuliana Sestu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

DECISIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

SEDUTA DEL .....

APPROVA - NON APPROVA - RINVIA

la proposta di deliberazione come sopra riportata, con voti:

- favorevoli n. ....
- contrari n. ....
- astenuti n. ....

DICHIARAZIONE DI VOTO:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

COMUNE DI VALLICROSIA  
UFFICIO SEGRETERIA

Arriva: n. - 9 MAR, 2011

Prot. n. 261

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

6